



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

ADUNANZA N. 62 LEGISLATURA N. IX

652

DE/CN/GPR Oggetto: Criteri e modalità di riparto dei contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi ai sensi dell'art. 21 LR 18/2008.

Prot. Segr. 712

Lunedì 9 maggio 2011, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- List of attendees: GIAN MARIO SPACCA (Presidente), ANTONIO CANZIAN (Assessore), SANDRO DONATI (Assessore), SARA GIANNINI (Assessore), SERENELLA GUARNA MORODER (Assessore), MARCO LUCHETTI (Assessore), PIETRO MARCOLINI (Assessore), LUCA MARCONI (Assessore), ALMERINO MEZZOLANI (Assessore), LUIGI VIVENTI (Assessore).

E' assente:

- PAOLO PETRINI (Vicepresidente)

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa. Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Canzian Antonio. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- List of recipients: alla struttura organizzativa, alla P.O. di spesa, al Presidente del Consiglio regionale, alla redazione del Bollettino ufficiale.

II \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** criteri e modalità di riparto dei contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi ai sensi dell'art.21 l.r. 18/08

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Gabinetto del Presidente, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del Capo di Gabinetto che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

**DELIBERA**

- di approvare i criteri per l'erogazione degli incentivi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi, ai sensi dell'art.21 l.r. 18/08, i quali sono contenuti nel documento allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Si premette che sullo schema relativo alla presente deliberazione, approvato con DGR n.437 del 04/04/2011, è stato richiesto il parere alla Commissione Assembleare competente ed al Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della l.r. 4/2007 e dell'articolo 21 comma 2 della l.r. 18/2008.

La I° Commissione dell'Assemblea legislativa ha espresso, in merito, il parere favorevole n.39/2011 nella seduta del 28/04/2011; il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 29/04/2011 ha espresso il parere 16/2011, deliberando in particolare di *"prendere atto con parere favorevole della delibera in oggetto, con l'osservazione che la dotazione finanziaria è assolutamente insufficiente. A tale proposito il CAL invita, con forza, alla sua integrazione in fase di assestamento definitivo di bilancio per l'anno 2011 e rileva la necessità e l'urgenza di un intervento legislativo volto a definire il quadro regionale su piccoli Comuni ed associazionismo"*.

Visti e richiamati i pareri e le osservazioni della Commissione e del CAL, si riporta di seguito il contenuto della proposta originaria di delibera, sottoposta ai pareri indicati, al fine di ottenere l'approvazione definitiva della proposta da parte della Giunta regionale.

La presente proposta è finalizzata ad adeguare a sopravvenute modifiche normative e di budget la vigente disciplina dei criteri di riparto degli incentivi economici per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, da erogare ai sensi dell'art.21 della l.r. 18/08 alle forme associative stabili e strutturate delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane.

Con l.r. 21/2010 è stato approvato il bilancio 2011, e con la DGR 1844 del 23/12/2010 è stato approvato il POA 2011 (Programma operativo annuale).

Il budget complessivo destinato per il 2011 agli incentivi alle forme associative fra Comuni, è stato ridotto, rispetto al 2010, come molti altri capitoli di spesa previsti nel bilancio, a causa dei tagli ai trasferimenti statali alle Regioni, intervenuti nel 2010.

Negli anni precedenti, con i singoli bilanci e con la DGR n.680 del 27/04/2009, era stato quantificato in € 860.610,78 il budget regionale annuale ordinario per le forme associative ed in € 326.438,93 quello per gli enti subentranti alle Comunità montane soppresse, così collocato nel bilancio:

- fondo regionale per spese correnti da ripartire tra Comunità montane e Unioni di Comuni, pari ad € 288.756,32, cap.10607101;
- fondo regionale per sole Unioni di Comuni, pari a € 201.720,13, cap.10607106;
- fondo regionale per investimenti, da ripartire tra Comunità montane e Unioni di Comuni, pari a € 370.134,33, cap.10608401;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- fondo regionale per gli enti subentranti alle Comunità montane soppresse e non ricostituite che hanno assunto il relativo personale: € 326.438,93 cap.10607101 (v. DGR 315 del 17/02/2010).

Per quanto riguarda il fondo per l'esercizio associato di funzioni Comunali, alle Comunità montane era stata destinata la somma complessiva di € 471.495,46 mentre la restante quota di € 389.115,32 era stata destinata alle Unioni di Comuni.

Il quadro del budget per il 2011 è di complessivi € 802.091,65, così ripartiti:

- fondo regionale per spese correnti da ripartire tra Comunità montane, Unioni di Comuni, ed enti subentranti alle Comunità montane soppresse, che è pari ad € 540.171,82, cap.10607101, all'interno del quale va individuato il fondo per gli enti subentranti alle Comunità montane soppresse e non ricostituite che hanno assunto il relativo personale ex art.23 commi 7 ed 8 l.r. 18/08;
- fondo regionale per sole Unioni di Comuni, pari a € 130.513,71, cap.10607106;
- fondo regionale per investimenti, da ripartire tra Comunità montane e Unioni di Comuni, pari a € 131.406,12, cap.10608401.

La quota da destinare agli enti subentranti alle Comunità montane soppresse e non ricostituite ex art.23 commi 7 ed 8 l.r. 18/08, per cofinanziare gli oneri economici relativi al personale, non può essere inferiore a 150.000,00= €, considerato che nel 2011 parteciperanno alla ripartizione della quota non solo gli enti subentranti alla soppressa Comunità montana del Catria e del Cesano di Pergola, ma anche gli enti subentranti alla Comunità montana del Metauro di Fossombrone, soppressa in data 01/01/2011 ai sensi dell'art.33 l.r. 16/2010.

L'importo di 150.000 euro è scaturito da stime effettuate, al fine di ipotizzare proposte di riparto delle risorse economiche disponibili, in modo da non penalizzare eccessivamente le aspettative dei vari enti subentranti, che non avrebbero assunto il personale delle Comunità montane, in assenza di contributi regionali.

Considerato che i criteri di riparto vigenti per le Unioni sono diversi da quelli applicati alle Comunità montane e che le due categorie di enti presentano differenti sistemi organizzativi e finanziari, si rende necessario individuare la quota di budget da destinare alle Unioni di Comuni e quella per le Comunità montane.

In proposito, bisogna sottolineare che l'Assemblea legislativa regionale ha rilevato l'esigenza di incrementare il fondo da destinare alle Unioni di Comuni (cfr.: l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 21/12/2010 n.31 con il quale si impegna la Giunta regionale a destinare una quota delle risorse finanziarie destinate alle Comunità montane in favore delle Unioni di Comuni).

Pertanto, viene data attuazione all'indirizzo espresso dall'Assemblea legislativa regionale di sostenere maggiormente le gestioni associate nelle Unioni di Comuni, proponendo di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

mantenere la quota di € 389.115,32 prevista nel riparto avvenuto nel 2010. La restante quota per le Comunità montane è pari ad € 262.976,33.

Considerato che i vari enti subentranti alle Comunità montane soppresse vanno preliminarmente sentiti nell'ambito di un separato procedimento di concertazione, si propone di demandare a successivi provvedimenti della Giunta regionale il riparto della quota di fondo da destinare a tali enti.

Per quanto riguarda i criteri di riparto, fra le singole Unioni di Comuni e fra le singole Comunità montane, delle quote di fondo ad esse riservate, si propone di mantenere i criteri di riparto vigenti, considerato che non sono emerse proposte di nuovi criteri di riparto fra le Unioni di Comuni e fra le Comunità montane, rispetto a quelle formulate dai rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCCEM, che sono state recepite dalla Regione, fermo restando che occorre dare atto che dette Associazioni rappresentative degli enti locali da tempo sostengono l'esigenza di integrare l'ammontare del fondo complessivo.

Alla luce delle premesse considerazioni, si propone l'approvazione di una deliberazione del seguente tenore:

- di approvare i criteri per l'erogazione degli incentivi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi, ai sensi dell'art.21 l.r. 18/08, i quali sono contenuti nel documento allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

**Il responsabile del procedimento**

**(Claudio Piermattei)**

*Claudio Piermattei*

Posizione di funzione Relazioni con gli enti locali

VISTO

**Il dirigente responsabile**

**(Paolo Londrillo)**

*Paolo Londrillo*

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la disponibilità finanziaria esistente sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2011 in conto competenza, per le somme appresso indicate:

- cap.10607101, UPB 10607, siop 105030, € 540.171,82;
- cap.10607106, UPB 10607, siop 105031536, € 130.513,71;
- cap.10608401, UPB 10608, siop 202030, € 131.406,12.

**Il responsabile**  
**(Tommaso Patrizi)**

*Tommaso Patrizi*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

**Il Capo di Gabinetto del Presidente  
della Giunta Regionale  
(Mario Becchetti)**

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**Il segretario della Giunta  
(Elisa Moroni)**

Y

A



**Allegato "A"**

**Criteria e modalità per l'erogazione di contributi a sostegno della gestione associata di funzioni e servizi comunali ai sensi dell'art.21 della l.r. 18/08**

1. I contributi a sostegno della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi comunali sono suddivisi in modo che alle Unioni di Comuni sia riservata la quota di € 389.115,32, alle Comunità montane la quota di € 262.976,33 e agli enti subentranti alle Comunità montane soppresse e non ricostituite la quota di € 150.000,00.

2. Il fondo per spese correnti ed il fondo per sole Unioni sono così ripartiti:

Relativamente alle Unioni di Comuni, con i seguenti criteri:

a) per il 50 per cento in proporzione al costo di ciascun servizio, rilevato dal rendiconto dell'esercizio precedente, con le modalità stabilite al punto 11. Il costo del servizio, considerato in forma unitaria secondo i codici ministeriali di riferimento di cui al d.p.r. 194/96, non sarà comunque preso in considerazione, per le somme eccedenti i 600.000= €.

b) per il 20 per cento in proporzione inversa alla densità demografica della forma associativa al 31 dicembre dell'anno precedente, da calcolare per ogni singolo comune, e quindi facendo la media tra gli indici dei comuni appartenenti a ciascuna forma associativa. Il riparto della quota sarà operato in proporzione inversa alla media degli indici così ottenuti.

c) per il 20 per cento in proporzione diretta alla popolazione servita, con limitazione a 10.000 per la popolazione di ogni singolo comune e calcolo al 50 per cento della stessa popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, al 31 dicembre dell'anno precedente.

d) per il 10 per cento in proporzione diretta al numero dei Comuni appartenenti a ciascuna Unione.

Per le Comunità montane, con i seguenti criteri:

a) per il 50 per cento in proporzione al costo di ciascun servizio, rilevato dal rendiconto dell'esercizio precedente, con le modalità stabilite al punto 11. Il costo del servizio, considerato in forma unitaria secondo i codici ministeriali di riferimento di cui al d.p.r. 194/96, non sarà comunque preso in considerazione, per le somme eccedenti i 600.000= €.

b) per il 25 per cento in proporzione inversa alla densità demografica determinata per ciascuna forma associativa, considerando la popolazione così come determinata ai sensi della successiva lettera c);

c) per il 25 per cento in proporzione diretta alla popolazione servita, con limitazione a 10.000 per la popolazione di ogni singolo comune e calcolo al 50 per cento della stessa popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti, al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per servizio in gestione associata si intende un reparto organizzativo semplice o complesso composto di persone e mezzi per la gestione integrata e associata di servizi ai cittadini. Vi fanno capo attività per l'esercizio di una funzione propria dei comuni deputata all'erogazione di servizi finali ai cittadini ovvero di supporto e strumentali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Il fondo per spese correnti ed il fondo per investimenti vanno divisi in due quote, una per le Unioni di Comuni ed una per le Comunità montane, considerato che i criteri di riparto sono diversi tra loro. Una quota del 5 per cento del fondo regionale per spese correnti è riservata alle fusioni di comuni.

5. Non è ammesso, in ogni caso, il computo del costo dei servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva, elettorale e statistica), dei costi relativi ai servizi relativi alle risorse idriche, al ciclo dei rifiuti, alla distribuzione del gas, alle farmacie comunali e ai servizi che le Comunità montane debbono necessariamente gestire ai sensi della vigente normativa (forestazione, prevenzione incendi, vigilanza sulla raccolta dei funghi e dei tartufi, usi civici. E' incentivabile la gestione associata del servizio comunale dell'abbattimento di piante isolate).

6. Le Unioni di Comuni ricomprese per intero nel territorio di una Comunità montana di cui all'Allegato A alla l.r. 18/08 non accedono ai finanziamenti regionali. Le Unioni ricomprese in parte nel territorio di una Comunità montana di cui all'Allegato A alla l.r. 18/08 accedono ai finanziamenti regionali, ma il costo dei servizi da prendere in considerazione è ridotto del 20% e non sono computate ai fini del riparto le quote di territorio e di popolazione appartenenti ai Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità montane.

7. Le Unioni di nuova costituzione sono incentivate con un contributo una tantum per le spese di avvio pari a 10.000 €, a carico del fondo regionale per gli investimenti – quota Unioni.

8. Non sono previsti incentivi per le convenzioni e per i consorzi, considerata l'esigenza di incentivare prioritariamente le forme associative fra Comuni stabili e strutturate delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane, ai sensi della l.r. 18/08.

9. Contributi per investimenti. Sono finanziati gli investimenti in beni immobili, beni mobili registrati ed attrezzature, specificatamente destinati all'esercizio di funzioni e di servizi comunali, esercitati in forma associata o delegata, in proporzione alla loro incidenza percentuale sul totale degli investimenti ammessi a finanziamento. I contributi sono erogati per contribuire alle spese per investimenti finalizzati all'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali associati o delegati. Le attrezzature devono consistere in beni durevoli e rientrare nella categoria di beni acquisibili al patrimonio di investimento come risultanti dal conto consuntivo, esclusi quelli relativi alla gestione delle risorse idriche, del ciclo dei rifiuti, delle farmacie comunali e della distribuzione del gas. I contributi sono erogati sulla base dei piani di ammortamento, (limitatamente alla quota capitale), relativi ai mutui accesi per il finanziamento di tali opere e risultanti dal titolo 3 della spesa del rendiconto dell'esercizio precedente, ovvero sulla base dei costi di investimento a carico dell'ente desunti dal consuntivo.

10. La competente struttura regionale può svolgere sopralluoghi, controlli a campione ed ha la facoltà di chiedere chiarimenti e documentazione integrativa in merito alle dichiarazioni rese, con facoltà di rettificare in diminuzione gli importi richiesti, al fine di conformarli ai criteri stabiliti col presente atto.

11. I contributi vengono concessi, con decreto del dirigente della struttura competente della Giunta regionale, agli enti che ne abbiano titolo sulla base della documentazione trasmessa. Le modalità per l'inoltro della documentazione e la relativa modulistica sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente della Giunta regionale. La rilevazione dei dati posti a base del riparto avviene in ogni caso sulla base di certificazione a firma congiunta dei





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

segretari e responsabili di bilancio, accompagnata dal certificato analitico del conto del bilancio, in relazione all'anno di riferimento, sia in entrata che in uscita.

12. I finanziamenti destinati alle fusioni di Comuni sono ulteriormente ripartiti, nel caso di non utilizzo per i fini cui sono originariamente destinati, tra le Unioni di Comuni e tra le Comunità montane aventi diritto all'accesso al riparto dei finanziamenti per spese correnti in proporzione al contributo già determinato per tale voce.

13. Il riparto dei contributi per gli enti subentranti alle Comunità montane soppresse e non ricostituite è determinato mediante successivi provvedimenti della Giunta regionale.

Y

A